



William J. Chambliss

---

## TIPI DI DEVIANZA ED EFFICACIA DELLE SANZIONI GIURIDICHE (\*)

*Il sistema sanzionatorio inibisce i reati? Le sanzioni penali sono organizzate in modo tale da massimizzarne l'effetto deterrente, di qualsiasi cosa si tratti? Il professor Chambliss passa in rassegna alcuni dati relativi a tali questioni e giunge alla conclusione che il sistema giuridico può operare in modo inefficace: punisce in modo più severo soggetti e reati meno sensibili alla deterrenza e prevede sanzioni meno gravi per soggetti ed azioni che possono essere dissuasi più facilmente dalla commissione di ulteriori reati.*

Secondo l'analisi più recente il giudizio relativo ad un sistema giuridico deve tenere conto dell'impatto esercitato sull'ordine sociale. Se tale incidenza si rivela dannosa per la vita dei cittadini allora appare difficile giustificare il mantenimento di tale sistema. Se, invece, il diritto contribuisce in modo significativo al

---

\* titolo originale *Types of Deviance and the Effectiveness of Legal Sanctions*, «Wisconsin Law Review», © 1967, pp. 703-719. Rispetto alla versione originale è stata omessa la maggior parte delle note. **Traduzione di Deborah EUGENI, Giovanna FANCI e Monica RAITERI** pubblicata nel CD-Rom *Testi di base* allegato al volume *Diritto, regolazione, controllo*, Milano, Giuffrè, 2004.

*Si ringrazia la Wisconsin Law Review, Madison, Wis., USA, detentrica del copyright, per avere accordato i diritti di riproduzione e traduzione del saggio. © 2003 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System.*

raggiungimento degli obiettivi della società e dei suoi membri, allora ci sono ragioni per conservarlo. Naturalmente, se il sistema giuridico è utile in alcuni casi e deleterio in altri, occorre introdurre mutamenti che ne incrementino l'efficacia conservando, al contempo, gli elementi da cui potrebbero derivare conseguenze positive.

Non tutti i possibili effetti del diritto sono ugualmente suscettibili di una convalida. Ad esempio, l'idea che lo Stato debba punire un soggetto che commette un reato perché si tratta dell'unico modo per ristabilire l'equilibrio dell'ordine naturale non può costituire oggetto di una analisi sistematica. La posizione secondo cui la retribuzione nei confronti dei trasgressori per il compimento di atti illeciti è intrinsecamente valutabile si colloca, in ultima analisi, su un piano meramente filosofico.

Questo genere di asserzioni, vaghe e mal definite, sugli effetti del diritto è stato relegato in secondo piano rispetto all'ipotesi, empiricamente controllabile, secondo cui la presenza di leggi e l'irrogazione di sanzioni svolgerebbero un effetto deterrente rispetto alla commissione dei reati. Schwartz e Skolnick sottolineano che

il pensiero giuridico è andato sempre più evolvendosi in una prospettiva sociologicamente significativa del sistema giuridico. In particolare, si è cominciato a considerare le sanzioni in termini funzionali. Nel diritto penale, per esempio, si sostiene che le sanzioni prevengono la recidiva attraverso la riabilitazione, la detenzione o l'esecuzione del colpevole. Si sostiene anche la loro utilità per dissuadere gli altri dal compimento di azioni analoghe e, talvolta, per incanalare la tendenza a compiere azioni di ritorsione<sup>1</sup>.

Le scienze sociali si sono occupate principalmente del tema della deterrenza: questo è l'aspetto sul quale l'influenza del sistema giuridico è maggiormente suscettibile di una analisi empirica e strutturata.

## **I. L'EFFICACIA DETERRENTE DELLA PENA DI MORTE**

La questione dell'efficacia deterrente della pena di morte è stata per lungo tempo centrale nella ricerca criminologica sulla prevenzione. La maggior parte delle osservazioni indica che la pena di morte non agisce come deterrente rispetto all'omicidio. Questa conclusione generale si fonda su numerose osservazioni e ricerche che hanno mostrato:

(1) che il tasso di omicidi è rimasto costante nonostante la tendenza ad abbandonare l'uso della pena di morte;

---

<sup>1</sup> SCHWARTZ-SKOLNICK, *Two Studies of Legal Stigma*, 10 SOCIAL PROBLEMS 133 (1962).

(2) che negli Stati Uniti, dove non tutti gli Stati hanno abolito la pena di morte, il tasso di omicidi non è più elevato negli Stati abolizionisti rispetto a quelli che hanno mantenuto la pena di morte;

(3) che nel momento in cui commette il reato l'omicida non sembra valutare le possibili conseguenze dell'omicidio.

Alcuni dei riscontri su cui si fondano queste tre conclusioni verranno illustrati in seguito.

Nel mondo occidentale si è registrata una decisa tendenza verso l'eliminazione della pena di morte. Negli Stati Uniti questa tendenza ha assunto forme diverse. Innanzitutto abbiamo assistito ad una rapida diminuzione del numero di paesi in cui la pena di morte viene applicata quando emerge la colpevolezza dell'imputato; nel 1924 la pena di morte era presente in otto Stati, ma dal 1964 non è mai stata applicata. Si è manifestata anche la tendenza a pronunciare e ad eseguire un minor numero di condanne. Mentre tra il 1933 ed il 1934 e tra il 1940 e il 1945 sono stati giustiziati rispettivamente l'80% e l'81% dei condannati a morte, dal 1960 al 1964 è stato giustiziato solo il 34% dei condannati.

Si è inoltre registrato un costante incremento nel numero di Stati che hanno abolito la pena di morte per diversi reati. Nel 1920 soltanto 6 Stati avevano abolito la pena di morte; dal 1957 il numero di questi Stati è salito ad 8, e dal 1965 13 Stati hanno formalmente abolito la pena di morte. Forse ancor più significativa è la rapida diminuzione del numero delle persone giustiziate. Nel 1951 negli Stati Uniti ci furono 105 esecuzioni. Da allora il numero di esecuzioni è costantemente e rapidamente diminuito, con 15 esecuzioni nel 1964, 7 nel 1965, e soltanto 1 nel 1966.

Negli Stati Uniti abbiamo così potuto osservare una stabile e rapida modificazione della propensione ad applicare la pena di morte. Dal punto di vista della prevenzione l'elemento rilevante di questa tendenza è che, nello stesso periodo, non troviamo *nessun cambiamento significativo* nei tassi di omicidio (cfr. tavola 1). Se nei fatti e dal punto di vista giuridico la presenza della pena di morte costituisse un deterrente per l'omicidio il tasso relativo a questo reato avrebbe dovuto aumentare parallelamente alla diminuzione dell'uso, sia potenziale che effettivo, della pena di morte.

**TAVOLA 1**  
**DETENUTI GIUSTIZIATI (escluse le sentenze di condanna pronunciate da autorità militari) E TASSO DI OMICIDI 1951-1966**

ANNO	NUMERO DI PERSONE GIUSTIZIATE	TASSO DI OMICIDI (PER 100.000 ABITANTI)
1951	105	4.8
1952	83	5.0
1953	62	4.8
1954	81	4.8
1955	76	4.8
1956	65	4.9
1957	65	4.9
1958	49	4.7
1959	49	4.8
1960	56	5.1
1961	42	4.7
1962	47	4.5
1963	21	4.5
1964	15	4.8
1965	7	5.1
1966	1	5.6

Una conclusione analoga si ricava dal confronto tra i tassi di omicidio rilevati negli stati in cui la pena di morte è stata mantenuta e in quelli che l'hanno abolita. Tale conclusione risulta confermata quando si procede ad un confronto tra stati contigui, presumibilmente omogenei dal punto di vista culturale, uno solo dei quali ha però mantenuto la pena di morte (cfr. tavola 2).

**TAVOLA 2**  
**MEDIA ANNUALE DEL TASSO DI OMICIDI IN UNA SELEZIONE DI STATI CONTIGUI**

	<b>TASSO DI OMICIDI 1959-1964</b>
Rhode Island <sup>a</sup>	1.1
Connecticut <sup>b</sup>	1.5
Wisconsin <sup>a</sup>	1.3
Illinois <sup>b</sup>	5.1
Minnesota <sup>a</sup>	1.1
Iowa <sup>b</sup>	1.2
Wisconsin <sup>a</sup>	1.3
Iowa <sup>b</sup>	1.2
Michigan <sup>a</sup>	3.4
Indiana <sup>b</sup>	3.5

<sup>a</sup>=stati abolizionisti

<sup>b</sup>=stati che hanno mantenuto la pena di morte

Gli Stati che hanno *abolito* la pena di morte non mostrano tassi di omicidio significativamente più elevati rispetto agli stati che l'hanno mantenuta. In quattro delle cinque coppie di stati considerati lo stato abolizionista mostra un tasso di omicidi più basso. In una sola coppia lo stato abolizionista presenta un tasso più elevato. In ogni caso le differenze sono lievi e l'unica conclusione certa che può derivare da questi dati è che quando la pena di morte non è prevista non si registra una maggiore propensione a commettere omicidi rispetto a quella constatata in presenza della pena di morte. Il punto non è che l'abolizione della pena di morte produce la diminuzione dei tassi di omicidio; poiché il tasso di omicidi non aumenta si deve invece concludere che la pena di morte non rappresenta un deterrente efficace.

Alla stessa conclusione è giunta una analisi condotta a Filadelfia sui tassi di omicidio registrati in prossimità di alcune esecuzioni capitali che avevano costituito oggetto di una speciale attenzione da parte dei *media*. Se l'esecuzione di un individuo che ha commesso un delitto per il quale è prevista la pena di morte costituisce un deterrente la sua influenza dovrebbe essere massima quando l'esecuzione è imminente o è appena avvenuta. Ma Savitz non ha individuato differenze significative nel tasso di omicidi tra i periodi immediatamente precedenti e immediatamente successivi a tali esecuzioni.

Alcune di queste ricerche si fondano sull'analisi di dati che in realtà appaiono discutibili, quantomeno dal punto di vista delle modalità con cui sono stati costruiti. Comunque, date le numerose dimostrazioni, ci limitiamo a concludere che la pena di morte non agisce come un efficace deterrente nei confronti dell'omicidio. Questa conclusione relativa alla pena di morte non può però essere generalizzata alla pena poiché, come è ormai unanimemente riconosciuto, l'omicidio ed altri gravi reati sono in genere connotati da un intenso coinvolgimento emotivo da parte del colpevole. Di conseguenza la sanzione potrebbe risultare meno efficace proprio a causa del fatto che molti reati non sono dettati da considerazioni *razionali* relative a costi e benefici. Occorre quindi fare attenzione a riscontri che si riferiscono a tipi diversi di reati.

## II. L'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E IL DIRITTO

Tra i consumatori di stupefacenti è diffuso un detto: "quando hai la scimmia sulle spalle non te ne liberi più". Le ricerche empiriche sull'uso di sostanze stupefacenti confermano questa tesi. Infatti, nell'ambito di una ricerca condotta su 800 consumatori di sostanze stupefacenti seguiti dopo il trattamento disintossicante è stato osservato che nell'arco di un anno l'81,6% ha ripreso a fare uso di sostanze; nell'arco di tre anni la percentuale è salita al 93,9% e nell'arco di cinque anni al 96,7%. Gli ospedali federali di Lexington e di Fort Worth riferiscono analoghi tassi di ricaduta tra le persone

sottoposte a trattamento nelle loro strutture. Il presidente della *Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* ha ribadito la presenza di un elevato tasso di ricadute.

Anche tra le persone che hanno buone probabilità di riabilitazione mediante il trattamento questo tasso risulta eccessivamente elevato. Synanon, una organizzazione che ha sede a Los Angeles, dedita al recupero di soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti, accoglie soltanto chi si sottopone volontariamente al trattamento disintossicante. Inoltre i soggetti devono accettare di sottomettersi a metodi "oppressivi", in modo da dimostrare la loro effettiva intenzione di astenersi per il futuro dall'uso di droghe.

Date queste condizioni, è ragionevole pensare che Synanon tratti soltanto soggetti la cui volontà di "prendere a calci la propria dipendenza" è molto forte. Ma anche tra persone così motivate la percentuale di coloro che non riescono a portare a termine il trattamento è superiore al 70%.

Per quanto riguarda l'efficacia deterrente della sanzione la *significatività* di queste statistiche deriva dalla constatazione dell'esistenza di una relazione tra la propensione alla recidiva e il costante, e via via crescente, impegno del governo federale nel punire in modo inflessibile i consumatori di sostanze stupefacenti. Il *Bureau of Narcotics* ha rafforzato la sua attività di controllo e il rigore delle sanzioni è stato decisamente accentuato. Secondo alcune leggi federali un imputato può essere condannato a sei anni di reclusione, senza alcuna possibilità di libertà controllata<sup>2</sup>, rendendo così l'uso di sostanze stupefacenti uno dei reati puniti più rigidamente negli Stati Uniti.

Ciò dimostra che l'uso di sostanze stupefacenti, così come l'omicidio, è relativamente insensibile alla minaccia o all'applicazione di una sanzione. Ma ci si potrebbe chiedere se una generalizzazione di questi risultati a tutti i tipi di reati possa risultare giustificata. In realtà, da almeno un punto di vista, l'uso di

---

<sup>2</sup> Nel saggio di Chambliss il termine utilizzato è *parole*: "Release from jail, prison or other confinement after actually serving part of sentence. A conditional release of prisoner, generally under supervision of a parole officer, who has served part of the term for which he was sentenced to prison. Such may be revoked if he fails to observe the conditions provided in parole order...." [BLACK'S LAW DICTIONARY, Fifth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1983]; si veda anche la definizione in <http://www.duhaime.org/dictionary/dict-p.htm>: "An early release from incarceration in which the prisoner promises to heed certain conditions (usually set by a parole board) and under the supervision of a parole officer. Any violation of those conditions would result in the return of the person to prison."

Nel sistema penale italiano l'istituto più simile, nel senso che è una misura *alternativa alla detenzione* fino a 6 mesi, e non complementare ad una parte di pena già scontata, è la *libertà controllata* [N.D.T.]

sostanze stupefacenti e l'omicidio condividono qualche elemento che è invece assente in altri tipi di reato: si tratta in entrambi i casi di azioni "espressive": l'atto viene commesso perché è piacevole in sé e per sé e non perché costituisce uno strumento per il raggiungimento di un obiettivo diverso.

### III. LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Se l'omicidio e l'uso di sostanze stupefacenti rappresentano un estremo della tipologia di azioni penalmente rilevanti all'altro estremo si collocano le contravvenzioni per divieto di sosta. Probabilmente nessuno viola la norma che prescrive il divieto di sosta perché lo trova piacevole, ma perché ciò è *strumentale* al raggiungimento di qualche altro obiettivo. L'applicazione di una sanzione produce sui contravventori un effetto analogo a quello prodotto sui consumatori di sostanze stupefacenti e sugli omicidi?

Una ricerca condotta sulla violazione delle norme sul divieto di sosta da parte dei membri di una facoltà universitaria ha evidenziato che la tendenza a violare queste norme è direttamente connessa alla probabilità che i contravventori siano puniti. Nel corso di questa indagine è stato intervistato un campione costituito da personale della facoltà a cui sono state somministrate anche domande di controllo per verificare l'attendibilità dei dati emersi dall'intervista. Le informazioni sono riferite alla tendenza del campione a violare le norme in un arco temporale di due anni e mezzo, in cui venivano applicate saltuariamente sanzioni lievi. Più di un terzo del campione ha riferito di aver osservato le norme sulla sosta nonostante le sanzioni fossero lievi e comunque applicate solo saltuariamente. Gli altri intervistati hanno invece riferito una variabilità nel grado di violazione delle norme: alcuni hanno ostentatamente parcheggiato in divieto di sosta tutti i giorni (anche sul prato antistante l'ufficio), altri hanno conservato le multe per "giocarci a carte", altri ancora hanno violato occasionalmente il divieto solo per il tempo necessario ad effettuare consegne nel *campus*.

Quando sono state introdotte modifiche nella politica regolativa si è registrato un netto cambiamento nella tendenza a violare le norme. Nel gennaio 1956 la presenza nel *campus* di personale addetto alla sicurezza è stata notevolmente incrementata, così da consentire un adeguato controllo di tutte le aree destinate al parcheggio. Le sanzioni pecuniarie sono state gradualmente aumentate da \$1 per ciascuna violazione a \$1 per la prima contravvenzione, \$3 per la seconda, \$5 per la terza e le successive commesse nell'arco di un anno. Da rilevare che nel corso di questo secondo periodo, in cui le sanzioni furono inasprite, al parcheggio in divieto di sosta poteva anche far seguito la rimozione forzata del veicolo a spese del trasgressore. Queste nuove misure si sono rivelate sufficienti a modificare radicalmente la condotta del personale della facoltà. I

13 contravventori frequenti registrati nel primo periodo si sono ridotti a 2 dopo l'introduzione della modifica normativa. Anche questi ultimi, però, hanno notevolmente modificato il loro comportamento: un soggetto ha dichiarato di violare spesso le norme, ma solo per pochi minuti, il tempo necessario per effettuare una consegna nel *campus*, in modo da minimizzare il rischio di essere multato. L'altro soggetto ha riferito di parcheggiare in divieto di sosta soltanto in una zona dove non era mai stato multato ed ha aggiunto che non l'avrebbe più fatto se ciò fosse accaduto. In definitiva tutti i tredici trasgressori frequenti hanno mostrato una riduzione nella propensione a violare le norme a seguito dell'applicazione delle sanzioni.

#### IV. I REATI DEI COLLETTI BIANCHI

Nonostante i dati siano meno sistematici di quanto sarebbe auspicabile, le ricerche sull'impatto dell'applicazione ai reati connessi alle pratiche commerciali mostrano risultati analoghi all'impatto delle sanzioni sui contravventori del divieto di sosta. Nei casi in cui vengono applicate sanzioni penali si registra una diminuzione nella propensione a violare le leggi. Clinard ha così sintetizzato i risultati della sua ricerca sul mercato nero nel corso della Seconda Guerra Mondiale:

[Nel corso della prima fase di applicazione]... il settore pubblico e quello commerciale hanno sviluppato una posizione secondo cui OPA non significa *business*; le violazioni avrebbero dovuto essere perseguite solo mediante azioni di minore importanza, di solito una semplice lettera di richiamo; e le pene previste erano di fatto insignificanti. Venivano rapidamente elaborati e diffusi nei rapporti commerciali e tra i consumatori nuovi tipi di violazione... Mentre l'economia stava rapidamente diventando incontrollabile a causa di questo sorpassato e casuale metodo di controllo dei prezzi, il 28 aprile 1942 il governo bloccò i prezzi di quasi tutti i beni sottratti al controllo... Questa misura regolativa prevedeva: "Chi viola le norme di questa legge è soggetto a sanzioni penali, ad azioni esecutive civili e al risarcimento triplicato dei danni accertati previsti dall'*Emergency Price Control Act* del 1942"...

[...]

[L]a pena della reclusione, anche se breve, era la sanzione maggiormente temuta dagli uomini d'affari, secondo quanto da loro stessi riferito; per di più, non veniva mai invocata come deterrente nei confronti degli altri. Una indagine sull'opinione dei grossisti di generi alimentari, ad esempio, ha rivelato che essi consideravano la reclusione una sanzione molto più efficace di qualsiasi altra politica, comprese le sanzioni pecuniarie. Infatti, circa il 65% si è dichiarato d'accordo con tale affermazione. Sulle sentenze di condanna sono state fatte affermazioni di questo tipo: "Il carcere è l'unica via, nessuno vuole andarci"; "tutti si fanno prendere dal panico al pensiero di una condanna alla reclusione"; "una sentenza di condanna alla reclusione è



disonorevole; mette a repentaglio la reputazione".... Queste espressioni sono in aperto contrasto con gli atteggiamenti di molte persone nei confronti della contestazione di multe o di altre sanzioni pecuniarie: "Non recano danno a nessuno"; ..."al giorno d'oggi la gente ha accumulato abbastanza denaro per pagare senza problemi una sanzione pecuniaria"<sup>3</sup>.

Clinard riferisce anche che nei distretti dove la disciplina dell'OPA veniva applicata la conformità alle norme era maggiore rispetto alle zone in cui la sua applicazione era occasionale. In una città del Midwest due commercianti di automobili sono stati severamente multati ed uno è stato condannato alla reclusione. Clinard riferisce che numerosi commercianti non volevano correre il rischio di finire in prigione e quindi ottemperavano alle misure regolative. Viceversa, una società che in cinque mesi aveva commerciato più di 300.000 libbre di carne praticando aumenti superiori ai massimi consentiti (compresi tra 7 e 11 centesimi per libbra) è stata riconosciuta colpevole di violazione della legge *antitrust*. A ciascun imputato riconosciuto colpevole sono stati inflitti una sanzione pecuniaria di soli \$250 e trenta giorni di reclusione con la sospensione della pena. Il rappresentante distrettuale per l'applicazione della regolamentazione dell'OPA ha dichiarato che, dopo questo caso, gli sforzi di applicare queste norme sono stati del tutto "vanificati" .

La reazione manifestata dalle persone condannate alla reclusione per violazione della legge *antitrust* (lo *Sherman Act*) è del tutto analoga. Quando George Burens, vice presidente della General Electric, fu condannato alla multa di \$4.000 e ad una pena detentiva di 30 giorni disse: "se n'è andata tutta la mia vita. Chi mai vorrà assumere un avanzo di galera?" .

## V. IL LADRUNCOLO ED IL LADRO PROFESSIONISTA

Una ricerca di Cameron sul taccheggio offre ulteriori elementi riguardo all'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio. Cameron nota che ci sono due tipi di taccheggiatori: il "ladruncolo" ed il "professionista". Quest'ultimo è un ladro che commette abitualmente furti nei negozi. Viceversa, il ladruncolo generalmente è un rispettabile cittadino (in genere una casalinga di estrazione sociale media) che ruba nei negozi per procurarsi beni che altrimenti non potrebbe permettersi. Cameron ha potuto ricostruire la recidiva delle persone attraverso l'esame degli archivi dei grandi magazzini. Ogni volta che una persona viene fermata dal responsabile della sicurezza del grande magazzino viene compilata una scheda completa della fotografia e tutti i negozi della città hanno accesso a questo archivio. In tal modo è abbastanza facile ricostruire la storia individuale e sapere se sono stati effettuati

---

<sup>3</sup> M. CLINARD, *THE BLACK MARKET*, 59-60, 243-45 (1952).

precedenti arresti. Cameron ha rilevato che i ladri "professionisti" risultavano invariabilmente registrati in questi archivi, al contrario di quanto generalmente accade per i ladruncoli. Per questi ultimi un arresto è quasi sempre sufficiente ad assicurare che non verranno nuovamente arrestati. È possibile, ma abbastanza improbabile, che il ladruncolo stia semplicemente più attento dopo essere stato arrestato una prima volta: è più probabile che l'esperienza vissuta lo abbia in realtà dissuaso dal commettere altri furti.

"Tra i ladruncoli fermati ed interrogati dal responsabile della sicurezza del grande magazzino, ma lasciati andare senza sporgere denuncia, si manifesta *una lieve, o addirittura nulla, recidiva...*

[U]na volta arrestati, interrogati e, nella loro ottica, forse, umiliati, sembra che i ladruncoli smettano di commettere piccoli furti. Il tasso di recidiva è sorprendentemente basso. Il premio del taccheggio, di qualunque cosa si tratti, non vale il sacrificio della reputazione e dell'autostima...

[...]

Per esempio una donna, molto scossa dalla situazione imbarazzante che cominciava a realizzare, interrompeva di tanto in tanto le sue proteste di innocenza oppressa dal pensiero di come alcune persone, a lei legate da vincoli particolari, avrebbero reagito al suo arresto. Il suo dialogo con l'agente che la stava interrogando suonava più o meno in questi termini: "Non avevo intenzione di rubare il vestito. Volevo solo vederlo alla luce del sole [aveva messo l'abito in una busta della spesa e l'aveva portata fuori dal negozio]. Oh, che cosa farà mio marito? Io avevo intenzione di pagarlo. È un errore. Oh mio Dio, che cosa dirà mia madre? Sarei ben contenta di pagarlo. Vede, ho il denaro con me. I miei bambini! Non riusciranno a credere che sono stata *arrestata*! Non potrò più guardarli in faccia!"...

[...]

La differenza di comportamento tra il ladruncolo ed il ladro autoproclamatosi tale è notevole. Il ladro esperto sa già cosa fare o sa precisamente dove e come trovare una via di uscita. Le sue reazioni emotive possono manifestarsi in termini di collera verso se stesso o verso la situazione che lo circonda, ma non è mai privo di reazioni. Egli segue precisi canoni di comportamento e conosce, sia per esperienza personale che per esperienza altrui le conseguenze dell'arresto in termini di diritti e doveri. Ha una certa dimestichezza con la procedura e ha, o sa come trovare, un avvocato che lo difenderà<sup>4</sup>.

Questi risultati suggeriscono che l'irrogazione di una sanzione scoraggerà il ladro dilettante, o taccheggiatore, dalla commissione di ulteriori reati, mentre il ladro professionista ne risulterà scarsamente influenzato.

I risultati della ricerca di Cameron sui ladri professionisti sono stati convalidati anche da altre indagini. L'analisi svolta da Lemert su

---

<sup>4</sup> M. CAMERON, *THE BOOSTER AND THE SNITCH* (1966), 151, 163-65.

coloro che falsificano regolarmente gli assegni evidenzia che una occasionale sentenza di condanna è considerata semplicemente un aspetto della vita del ladro professionista; è accettata come un "rischio d'impresa", così come altri gruppi professionali accettano determinate spiacevoli conseguenze del loro lavoro come rischi inevitabili. Il fatto che l'arresto e la sentenza di condanna non interrompano le relazioni interpersonali dei ladri professionisti è indubbiamente un elemento importante che rende il sistema sanzionatorio relativamente inefficace.

Ma questa accettazione fatalistica dell'inevitabilità della detenzione non dovrebbe essere intesa nei termini di una completa indifferenza del ladro nei confronti della minaccia della sanzione. Viceversa, larga parte dell'energia del ladro è rivolta ad evitare la cattura e la carcerazione, anziché alla commissione dei furti. Benché l'espiazione di una occasionale condanna in apparenza non dissuada il ladro dalla commissione di reati si deve ricordare che, per un ladro sufficientemente competente ed abile, le condanne alla reclusione si verificano con una frequenza relativamente scarsa.

## VI. UNA TIPOLOGIA DEI REATI E DELLA PREVENZIONE

La rassegna delle ricerche sull'efficacia deterrente della pena nei confronti di diversi tipi di reato qui presentata evidenzia alcune interessanti discordanze. La prima antitesi è quella tra azioni *espressive* ed azioni *strumentali*. L'omicidio come azione espressiva è abbastanza resistente al deterrente della sanzione; lo stesso vale per l'uso di sostanze stupefacenti; le azioni strumentali, come la violazione del divieto di sosta o il taccheggio compiuto da casalinghe borghesi, sembrano maggiormente influenzate dalla minaccia o dall'irrogazione di una sanzione.

L'altra principale differenza evidenziata dalla ricerca riguarda una intensa dedizione al crimine come stile di vita o, viceversa, una debole dedizione. Cameron tratta questa differenza attraverso il confronto tra il ladro professionista e il ladruncolo. Secondo l'autrice questa differenza è essenzialmente riferita ad un diverso sostegno da parte del gruppo di appartenenza nei confronti delle violazioni percepite da queste categorie di trasgressori. In generale si potrebbe affermare che le persone profondamente coinvolte percepiscono il sostegno del gruppo, si autorappresentano come malviventi e modellano il loro stile di vita intorno alle attività criminali. Le persone poco coinvolte mostrerebbero naturalmente caratteristiche antitetiche.

Combinando le due dimensioni della criminalità e del colpevole è possibile costruire una tipologia di reati con evidenti implicazioni relative alla probabilità che la combinazione tra colpevole e reato reagisca alla sanzione riducendo il coinvolgimento nel reato. L'ipotesi è che nei casi in cui un grado elevato di partecipazione, intesa come stile di vita, si combina con il coinvolgimento in una

azione espressiva si verifica la maggiore resistenza alla deterrenza (che consiste nella minaccia della sanzione). All'altro estremo si collocano le azioni caratterizzate da una partecipazione debole e da azioni strumentali (come il ladruncolo, il colletto bianco che commette un reato o il contravventore del divieto di sosta). In questo caso ci attendiamo che la prevenzione, sia generale che specifica, massimizzi l'efficienza (cfr. tavola 3).

**TAVOLA 3**  
**TIPI DI DEVIANZA**

		<b>Tipo di azione</b>	
		<b>Strumentale</b>	<b>Espressiva</b>
<b>Grado di dedizione alle attività criminose come stile di vita</b>	<b>Alto</b>	Ladri professionali Taccheggiatori abituali Alcuni falsari Alcuni omicidi	La maggior parte dei consumatori di sostanze stupefacenti Alcuni omicidi Alcuni autori di reati sessuali
	<b>Basso</b>	Ladruncoli occasionali Contravventori del divieto di sosta Colletti bianchi che commettono reati Alcuni omicidi	La maggior parte degli omicidi Alcuni consumatori di sostanze stupefacenti La maggior parte degli autori di reati sessuali

Da un lato possiamo tranquillamente affermare che gli altri due tipi (forte partecipazione/azione strumentale e debole partecipazione/azione espressiva) si collocano fra i due estremi, ma dall'altro è difficile stabilire quale sia più reattivo alla sanzione. Probabilmente la natura impulsiva delle azioni espressive, anche quando il coinvolgimento nel reato è debole, renderà tali comportamenti meno sensibili alla sanzione di quanto non siano le azioni strumentali, nonostante l'elevato grado di partecipazione che caratterizza queste ultime.

Possiamo quindi ordinare in senso gerarchico i tipi seguenti sulla base della probabilità che essi possano essere inibiti dalla sanzione o dalla semplice minaccia della sua irrogazione:

Massima probabilità deterrente	partecipazione debole—azione strumentale partecipazione forte—azione strumentale
Minima probabilità deterrente	partecipazione debole —azione espressiva partecipazione forte—azione espressiva

Esaminando questa tipologia occorre sottolineare che i tipi sociologici che essa rappresenta non corrispondono perfettamente a quelli giuridici. Se fosse così non ci sarebbe ragione di elaborare ulteriormente questa tipologia. Per esempio, la categoria giuridica dell' "omicidio" può essere inclusa in almeno tre dei quattro tipi sociologici individuati. È probabile che in oltre il 90% dei casi l'omicidio rappresenti una azione espressiva in cui la dedizione al reato come stile di vita è debole. L'omicidio avviene tipicamente in seguito ad una discussione tra due persone. Ma altri tipi di omicidio potrebbero essere ricompresi nella categoria delle azioni strumentali: le eliminazioni nell'ambiente della malavita, peraltro di scarsa incidenza sul numero complessivo degli omicidi, potrebbero costituire un esempio. Uccidere qualcuno per riscuotere l'assicurazione e diversi altri schemi di produzione del profitto potrebbero rappresentare tipi strumentali di reati in cui il coinvolgimento è probabilmente debole.

Possiamo utilizzare la stessa argomentazione per chiarire ulteriormente la precedente discussione sull'efficacia deterrente della pena di morte. Se questa teoria è corretta allora gli omicidi strumentali caratterizzati da un debole coinvolgimento potrebbero essere scoraggiati dalla minaccia della sanzione. A questo punto emerge una connessione tra la mancata efficacia dissuasiva della pena di morte e il fatto che la maggior parte degli omicidi è costituita da azioni espressive.

Se questa tipologia è di qualche utilità per prevedere l'efficacia deterrente della sanzione secondo i risultati della ricerca allora un sistema di giustizia veramente razionale è quello che massimizza la sua efficienza imponendo sanzioni penali quando queste ultime funzionano effettivamente da deterrente e, viceversa, sviluppano alternative quando tali sanzioni risultano inefficaci. Dall'analisi che precede si potrebbe dedurre che il sistema giuridico sia dotato di una scarsa efficacia quando si tratta di limitare la frequenza di azioni come l'abuso di alcool, l'uso di sostanze stupefacenti, la maggior parte degli omicidi e dei reati sessuali, le minacce aggravate. Per questi comportamenti si dovranno istituire meccanismi alternativi di controllo sociale.

Ironia della sorte, la maggior parte delle risorse è rivolta a processare e punire coloro che *meno* probabilmente saranno scoraggiati dalle sanzioni. Gli arresti e le condanne si riferiscono principalmente a reati di lieve entità, la maggior parte dei quali

difficilmente è stata scoraggiata dall'irrogazione di sanzioni. Nel 1965, per esempio, la polizia denunciò all'FBI 4.955.047 di arresti di cui soltanto 834.296 riguardavano reati che l'FBI classifica come *Tipo I* o reati *maggiori*. Occorre anche discutere se questa statistica sopravvaluti la proporzione dei reati cosiddetti maggiori, poiché 101.763 arresti riguardavano furti d'auto, nel 90% dei casi commessi da adolescenti per il breve tempo necessario a fare un giro. In ogni caso, oltre l'80% degli arresti eseguiti dalla polizia riguardava reati di lieve entità: alcuni di questi reati potrebbero essere sensibili alle sanzioni, ma la maggior parte di essi non lo è. L'ubriachezza incide più di qualsiasi altro reato sul numero di arresti: nel 1965, sul totale degli arresti eseguiti 1.535.040, pari a circa 1/3, si riferivano all'alcoolismo. Tuttavia, quando i reati legati all'abuso di alcool vengono considerati nel loro complesso, rappresentano *circa il 50%* del totale. Infine, quando vengono considerati altri reati che probabilmente non verranno inibiti, come le violazioni della legislazione sul consumo di sostanze stupefacenti (la maggior parte delle quali è commessa da tossicodipendenti), la minaccia aggravata, il vandalismo, i reati sessuali, allora la percentuale di arresti per reati che non vengono scoraggiati dall'irrogazione di sanzioni raggiunge il 60%.

La stessa tipologia di reato implica che l'arresto di persone in stato di ebbrezza non costituisce un deterrente efficace. Infatti la maggior parte di questi arresti riguarda ubriachi abituali coinvolti in incidenti stradali, ossia una categoria di trasgressori per la quale l'effetto deterrente è meno probabile: si tratta di soggetti fortemente dediti ad uno stile di vita "criminoso" (in questo caso lo stile di vita criminoso consiste in un persistente stato di ebbrezza alcolica) che compiono azioni espressive. Le ricerche condotte su questi soggetti confermano tale aspettativa. Nella loro analisi degli ubriachi abituali giudicati dalla *police court*<sup>5</sup> Pittman e Gordon hanno rilevato che la maggior parte dei trasgressori era costituita da soggetti che hanno attraversato innumerevoli volte la "porta girevole" delle stazioni di polizia e del carcere:

"I risultati della nostra indagine falsificano completamente l'ipotesi secondo cui la detenzione agirebbe come deterrente su coloro che abitualmente si ubriacano nei luoghi pubblici... Dei 1357 uomini detenuti nel carcere della Contea di Monroe nel

---

<sup>5</sup> Si tratta di una istituzione che non ha un corrispondente nel sistema processuale penale italiano. È una corte di giustizia di primo grado che giudica, in particolare, le infrazioni alle leggi di polizia: "The name of an inferior court in several of the states, which has jurisdiction over minor offenses and city ordinances, concurrent jurisdiction in certain matters with justices of the peace, and the powers of a committing magistrate in respect to more serious crimes, and, in some states, a limited jurisdiction for the trial of civil causes" [BLACK'S LAW DICTIONARY, Fifth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1983] [N.d.t.].

1954 con l'accusa di *public intoxication*<sup>6</sup> o di reati connessi, solo 5 erano stati condannati per la prima volta. Circa 1/3 - 455 per l'esattezza - è stato condannato da due a dieci volte. Circa 6 su 10 (80 uomini) hanno varcato la soglia dell'istituzione penitenziaria da 10 a 25 volte e 96 individui hanno scontato 25 o più periodi di detenzione. Il campione casuale che costituisce il nostro gruppo di studio comprende individui arrestati 81, 90, 110 volte per *public intoxication*. Non c'è alcun dubbio al riguardo: il carcere non li ha scoraggiati dall'assumere nuovamente sostanze alcoliche<sup>7</sup>.

Le affermazioni di Pittman e Gordon sono più radicali di quanto consentirebbero i dati di cui dispongono. Da un lato è vero che i soggetti esaminati nella prigione di contea hanno mostrato un sostanziale fallimento dell'effetto deterrente delle sanzioni penali; ma potrebbe darsi che molti soggetti al momento non si trovassero in carcere, ma fossero stati arrestati in passato e questa esperienza li avesse indotti a non commettere nuovi reati. Di conseguenza, questo riscontro può apparire molto interessante, ma se le procedure di campionamento fossero state più affidabili i risultati avrebbero potuto essere molto diversi.

Queste conclusioni contrastano con la diffusa opinione secondo cui la sistematicità degli arresti per guida in stato di ubriachezza agirebbe come deterrente. Molti osservatori casuali hanno sostenuto che la prassi scandinava di arrestare e sanzionare in modo rigoroso le persone che guidano sotto l'influenza alcolica produce una sensibile riduzione della frequenza di tali eventi e (forse più importante) della frequenza con cui si verificano incidenti causati, appunto, dalla guida in stato di ubriachezza. Poiché questo reato si potrebbe logicamente classificare come azione strumentale (bere può essere una azione espressiva, ma guidare in stato di ubriachezza sarebbe chiaramente una azione strumentale, sulla base della definizione prima indicata), tale risultato corrisponde esattamente all'aspettativa connessa a questa teoria.

Viceversa è più probabile che le persone che verranno scoraggiate dalla sanzione siano quelle che, in generale, mostrano la maggiore probabilità di eluderle. Come ha dimostrato l'analisi di Sutherland sulla criminalità dei colletti bianchi coloro che violano la legge *antitrust* spesso non vengono perseguiti dal punto di vista penale, nonostante si tratti di reati nei cui confronti l'efficacia dell'applicazione della sanzione dovrebbe essere massima. Analogamente i ladri professionali godono di una sorprendente immunità.

---

<sup>6</sup> L'*intossicazione in luogo pubblico* è un reato per alcuni aspetti analogo a quello previsto dall'articolo 688 1° comma del codice penale: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito...". La norma penale statunitense non riguarda soltanto l'intossicazione da alcolici, ma anche quella da stupefacenti [N.d.t.].

<sup>7</sup> D. PITTMAN-C. GORDON, *REVOLVING DOOR*, 139-40, (1958).

L'incompatibilità delle pratiche giuridiche attualmente in uso con i dati e la prospettiva teorica qui esposta è sintetizzata dal modo con cui il sistema giuridico di solito contrasta la violazione delle leggi antidroga. Una piccolissima quantità delle energie e del potenziale del sistema giuridico è rivolta allo sviluppo di tecniche e procedure che dovrebbero aumentare l'efficienza con cui vengono perseguiti i responsabili dell'importazione, della distribuzione e del commercio di sostanze stupefacenti. Invece, si mostra una grande abilità nell'applicazione delle leggi antidroga a coloro che acquistano sostanze stupefacenti per uso personale. Queste tecniche includono metodi ingegnosi, ai limiti della legalità, di fare perquisizioni senza la prescritta autorizzazione e, quando non si è trovato niente, di ottenere un mandato per una seconda perquisizione, questa volta legale; di tendere tranelli ai potenziali acquirenti; di usare come informatori tossicodipendenti che vengono ricompensati per le informazioni con una fornitura di stupefacenti per uso personale. La probabilità che i consumatori di stupefacenti siano scoraggiati dalle sanzioni, senza considerarne il rigore e verosimilmente l'efficacia, è fortemente limitata. Viceversa i commercianti, gli importatori e i distributori vengono generalmente trascurati. Inoltre, se queste sanzioni fossero applicate, non risulterebbero assolutamente efficaci. Come ha sottolineato Lindesmith, la politica attuale, che persegue i consumatori, trascurando invece coloro che traggono profitti dal commercio, assume più o meno lo stesso significato della credenza secondo cui gli arresti su vasta scala degli ubriachi nelle zone malfamate potrebbero ridurre la violazione delle norme proibizioniste.

## **VII. CONCLUSIONI**

Prima di interpretare le conseguenze dell'analisi qui esposta, è necessario porre l'accento su due obiezioni che vengono spesso avanzate. In primo luogo occorre ribadire che in questo saggio abbiamo assunto che la prevenzione sia il solo obiettivo legittimo che giustifica l'irrogazione di sanzioni penali. Come dimostra la citazione di Skolnick e Schwartz questa prospettiva risulta sempre più condivisa da giuristi e scienziati sociali. Ma c'è anche chi non concorda con questa posizione e vorrebbe addurre altre ragioni, ugualmente importanti, per imporre sanzioni penali. Una persona potrebbe essere arrestata per proteggerla da eventuali pericoli: l'ubriaco potrebbe per esempio essere messo in prigione per ripararlo dal freddo mortale o per evitare che venga derubato. Oppure, le leggi possono rimanere "sulla carta" perché ciò che esprimono offre un prezioso contributo al clima morale della società, senza riguardo alla loro effettiva applicazione. Una analisi dettagliata del numero tendenzialmente illimitato di finalità attribuite al diritto penale non rientra tra gli intenti di questo saggio. Senza occuparci dei diversi obiettivi legittimi del diritto che potrebbero in tal modo essere individuati in ultima analisi la



deterrenza è la finalità più importante, se non addirittura l'unica. Per questa ragione è possibile esaminare le conseguenze dell'indagine fin qui svolta assumendo la prevenzione come l'unica finalità del diritto penale.

Una seconda puntualizzazione riguarda la natura sperimentale della teoria proposta in questa sede, per cui appare più importante formulare la questione in modo adeguato anziché fornire una risposta corretta.

Supponendo, quindi, che le ricerche future siano in grado di convalidare la teoria qui proposta, quali sono le implicazioni di *policy*? La prima è abbastanza evidente. Le tendenze attuali del sistema giuridico, che consistono nel focalizzare l'attenzione sui soggetti le cui azioni si caratterizzano principalmente come espressive, conseguono risultati molto limitati sul fronte della deterrenza. Quindi l'incapacità di sviluppare tecniche per imporre sanzioni ai trasgressori di tipo strumentale induce a trascurare una funzione potenzialmente molto importante per l'ordine giuridico.

Più precisamente, quali sono le implicazioni di questa teoria per il legislatore? È possibile formulare le leggi in modo da tenere in considerazione il carattere strumentale o espressivo delle condotte penalmente rilevanti e il livello individuale di dedizione al reato come stile di vita? Il compito non è semplice, ma il diritto è stato in grado di affrontare sottigliezze anche più raffinate. In realtà il diritto elabora spesso distinzioni di questo tipo. Le leggi che impongono sanzioni penali diverse per il "delinquente abituale" producono effetti molto simili ad una discriminazione dei soggetti "dediti al reato come stile di vita". Purtroppo queste leggi attraggono nella loro rete anche soggetti che sono delinquenti abituali di tipo espressivo! In realtà nasce il sospetto che queste leggi vengano prevalentemente utilizzate per garantire che restino in carcere gli autori di reati sessuali (probabilmente di tipo espressivo) anziché i ladri professionisti.

Analogamente il diritto distingue tra chi ha un intento e chi invece ne è privo. La nozione di "dolo" non è sufficiente a differenziare le azioni espressive dalle azioni strumentali, ma la possibilità di operare tale distinzione mediante la formulazione di una categoria giuridica è certamente verosimile.

È plausibile che il diritto imponga a coloro che commettono un reato per realizzare un particolare obiettivo una sanzione diversa da quella prescritta per coloro che compiono una azione ritenendola soddisfacente in quanto tale. Questo è presumibilmente ciò che le corti e le istituzioni penali si propongono di fare nei confronti di alcuni imputati: per esempio, i piromani riceveranno un trattamento diverso se incendiano un edificio per puro piacere o per riscuotere il premio dell'assicurazione, se questo è superiore al valore dell'edificio stesso.

Le pratiche oggi diffuse suggeriscono che il sistema dei precedenti e anche altri meccanismi servono ad elaborare tali distinzioni nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Il problema, allora, non è l'incapacità del diritto di prendere in considerazione tali elementi;

viceversa, non sono disponibili dati relativi alle distinzioni che sarebbe necessario elaborare. Quindi si pone anche un essenziale problema connesso all'attendibilità dei dati disponibili. Sarebbe più utile formulare politiche sociali fondate su dati non proprio perfetti anziché politiche sociali che non si fondano su alcun elemento empirico. Effettivamente oggi il diritto non è fondato su elementi empirici; commetteremmo davvero un grosso errore se modificassimo le nostre politiche sulla base di conclusioni provvisorie? È improbabile che le cose possano peggiorare; e, comunque, è sempre possibile che migliorino sensibilmente.